



CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.42/GM

ORIGINALE

Del 25.02.2026

OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 410/2026 - PUBBL IL 16.02.2026 R.G. 2641/2021. – TRIBUNALE DI CATANZARO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

In data 25/02/2026 convocata da Sindaco alle ore 16:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco	SI	
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Avv. Vincenzo PRENESTINI

Presiede nella qualità di Sindaco Arch. Daniele VACCA

La Giunta Comunale**Premesso che:**

- con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. [Omissis], conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il Comune di Soverato per la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.07.2020 e quantificati in complessivi € 39.294,01 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 c.c;
- con delibera di Giunta comunale n. 188 del 29.09.2021 il Comune di Soverato si costituiva in giudizio avverso l'atto di citazione davanti al Tribunale di Catanzaro conferendo incarico legale all'avv. Vincenzo Vaiti del Foro di Catanzaro;
- Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, Giudice dott.ssa Adele Ferraro, con sentenza n. 410/2026 - PUBBL IL 16.02.2026, nella causa civile iscritta al n. 2641/2021 RGAC definitivamente pronunciando sulla causa, così provvede:
 - accertata la responsabilità del comune di Soverato nella causazione del sinistro occorso a [omissis], condanna il Comune di Soverato al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 20.898,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 1.979,93 a titolo risarcitorio del danno patrimoniale;
 - condanna il Comune di Soverato alla refusione delle spese di lite in favore di [omissis] e per esso al procuratore dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2538,00 per onorari, euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
 - dispone che le spese della CTU espletata siano definitivamente poste a carico del Comune di Soverato;

Atteso che Il legale di fiducia dell'Ente, avv. Vincenzo Vaiti, con nota PEC del 19.02.2026, ha manifestato il convincimento dell'opportunità e convenienza di proporre appello avverso la sentenza de quo, in quanto *“presenta diversi profili di criticità che possono costituire validi motivi di gravame relativamente alla ricostruzione del nesso causale, alla valutazione della condotta del danneggiato ed all'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia”*;

Ritenuto conveniente ed opportuno per questo Ente promuovere giudizio di appello avverso la predetta sentenza al fine di tutelare le ragioni del Comune e garantire la costituzione in giudizio nei termini di legge;

Viste le Linee guida n.12 dell'ANAC, approvate con Delibera n.907/2018, secondo cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici), l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allorquando la stessa si esaurisca in una isolata prestazione di difesa in giudizio, non integra un contratto di appalto bensì un contratto d'opera professionale ed è pertanto esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici;

Tenuto conto che tale affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Precisato come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 06.06.2019 n. C - 264/18, ha espressamente dichiarato che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica;

Considerato che il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 ha definitivamente fatto proprie le numerose Direttive Europee in tema di incarichi legali confermando che gli stessi non possono essere disciplinati da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica e pertanto gli incarichi legali restano definitivamente esclusi dal codice dei contratti

Preso atto che:

- il Comune non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di un Ufficio legale con personale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui venga coinvolto, sia nelle fasi giudiziali, sia stragiudiziali, sia in qualità di parte attiva, sia di convenuto, ovvero di soggetto controinteressato nei giudizi civili, penali e amministrativi;
- al presentarsi dell'esigenza di tutela dei propri interessi in giudizio, deve quindi affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense;

Atteso che

- si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale mediante stipula di apposito disciplinare d'incarico, avente valore contrattuale, che sarà sottoscritto sotto forma di scrittura privata, in cui sono definite, tra l'altro, le condizioni ed il corrispettivo per l'affidamento dell'incarico;

Verificato che il capitolo 490, cui la somma va imputata, sul ridigendo bilancio di previsione 2026/28 presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell'incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **di promuovere** giudizio in appello avverso la sentenza n. 410/2026 - PUBBL IL 16.02.2026, nella causa civile iscritta al n. 2641/2021 RGAC, emessa dal Tribunale di Catanzaro – sezione seconda civile - autorizzando il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro;
- 2) **di conferire**, a tal fine, e per le motivazioni di cui in narrativa, incarico legale all'Avv. Vincenzo Vaiti del foro di Catanzaro;
- 3) **di riconoscere** al suddetto professionista un compenso onnicomprensivo di € 4.240,00 oltre eventuali spese documentate;
- 4) **di demandare** al Responsabile del Settore I° l'adozione dei provvedimenti consequenziali del presente deliberato, compreso il relativo impegno di spesa;
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Avv. Vincenzo PRENESTINI _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile di Settore f.to Paola Grande Soverato lì 23.02.2026	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile di Settore f.to Dott. Bruno Iorfida Soverato lì 23.02.2026
---	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **02/03/2026** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02/03/2026**

- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vincenzo Prenestini